



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO
SERVIZIO
NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

Delib. C.C. n. 153 del 30.11.1998 *

Delib. C.C. n. 23 del 22.02.1999 *

Delib. C.C. n. 29 del 07.05.2001

* (modificato)

INDICE

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Natura del servizio
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti norme regolamentari
- Art. 4 Modifiche al presente regolamento
- Art. 5 Commissione consuntiva
- Art. 6 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 7 Caratteristiche degli autoveicoli
- Art. 8 Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art. 9 Ubicazione delle autorimesse

Titolo II **AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

- Art. 10 Autorizzazione
- Art. 11 Procedura preliminare
- Art. 12 Requisiti generali
- Art. 13 Impedimenti soggettivi
- Art. 14 Titoli oggetto di valutazione per la concessione dell'autorizzazione – punteggi attribuiti a ciascun titolo – titoli di preferenza
- Art. 15 Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di noleggio con autobus
- Art. 16 Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con autobus
- Art. 17 Graduatoria
- Art. 18 Documenti da presentare
- Art. 19 Inizio del servizio
- Art. 20 Vidimazione annuale
- Art. 21 Trasferimento della titolarità
- Art. 22 Disposizioni antimafia

Titolo III **ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- Art. 23 Operatività del servizio ed acquisizione della corsa
- Art. 24 Tariffe
- Art. 25 Responsabilità del titolare dell'autorizzazione
- Art. 26 Collaborazione alla guida
- Art. 27 Trasporto portatori di handicap
- Art. 28 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 29 Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di noleggio con conducente mediante autobus
- Art. 30 Comportamento degli utenti
- Art. 31 Manutenzione dei veicoli
- Art. 32 Interruzione del trasporto e diritto al pagamento
- Art. 33 Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 34 Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli sostitutivi
- Art. 35 Reclami

Titolo IV

SANZIONI

- Art. 36 Addetti alla vigilanza
- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 39 Revoca e sospensione della licenza
- Art. 40 Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione
- Art. 41 Irrogazione della sanzioni

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di noleggio con conducente si intende il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), effettuato a titolo oneroso e professionale per incarico di qualunque soggetto interessato a fronte della richiesta del servizio formulata, con qualunque mezzo, presso la rimessa dell'impresa.

Art. 2 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione;
- Leggi 14 febbraio 1974, n. 62; 14 agosto 1974, n. 294 e 15 gennaio 1992, n. 21;
- artt. 86 e 121 del T.U. Leggi di P.S. RD 18 giugno 1931, n. 773 nonché art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Regolamenti CEE n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- Leggi Regionali 31 gennaio 1987 n. 9; 15 aprile 1995 n. 20; 29 ottobre 1998 n. 22.

Art. 3 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della relativa deliberazione di Consiglio Comunale da parte dell'Organo Regionale di Controllo e decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione della deliberazione all'albo pretorio del Comune
2. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune ed in contrasto con esso.

Art. 4 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale o da altro organo comunale a cui eventuali norme statali o regionali attribuiranno tale competenza. Le stesse modifiche apportate al regolamento avranno effetto dopo l'approvazione da parte dell'Organo Regionale di Controllo e decorsi quindici giorni dalla ripubblicazioni della deliberazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1. La Giunta Municipale provvede, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una apposita Commissione tecnica con funzione consultiva, presieduta dall'Assessore delegato e così composta.
 - due Consiglieri Comunali nominati dal Sindaco di cui uno della minoranza;
 - il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative;
 - un rappresentante di associazioni di utenti.Funge da segretario della Commissione un membro delegato.
2. La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente regolamento e comunque in ogni situazione di cui ne sia richiesta. Inoltre svolge un ruolo propositivo e d'impulso sulla gestione ed effettuazione del servizio.
3. Essa si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene almeno la metà dei componenti oltre al Presidente e decide la maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Art. 6 - COMPETENZA E VIGILANZA

1. La vigilanza sul servizio è svolta dal Comune a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche istruttorie, autorizzative e sanzionatorie. Sono fatte salve le prerogative di competenza degli organi Regionali e Statali preposti al settore.
2. Gli addetti al controllo accedono per le operazioni di pertinenza, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche contemplate dall'art. 85 C.d.S. D.lgs. 285/1992 e dall'art. 244 Reg. C.d.S. D.P.R. 495/1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 93 C.d.S.
2. I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio Comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli da cui sono destinati.

Art. 8- CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio devono essere individuati da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione e la targa, collocato in modo visibile all'esterno ed assicurato con mezzi idonei.
2. in servizio, il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il certificato di iscrizione nel «Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» se trattasi di autovetture.

Art. 9- UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'autorimessa. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato.

Titolo II

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune nella quale sono riportati, oltre al numero progressivo, gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il Settore Vigilanza Urbana, previo espletamento della idonea fase istruttoria, è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Varese ex art. 7 L.R. 20/95 pari a dodici.

Art. 11 - PROCEDURA PRELIMINARE

1. Ogni qualvolta si renda necessario assegnare una autorizzazione per ampliamento del servizio o per rinuncia, revoca, o decadenza del precedente titolare, l'ufficio competente ne da avviso al pubblico con idoneo mezzo invitando agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.
2. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 12 - REQUISITI GENERALI

1. Il richiedente presenta domanda, in competente bollo, contenente le complete generalità compreso il codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio.
2. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza Italiana o equiparata;
 - b) capacità finanziaria;
 - c) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
 - d) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio;
 - e) disponibilità di una rimessa nel territorio comunale presso cui sostano i veicoli a disposizione degli utenti. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti dei punti a) e d) sono riferiti all'amministratore.
3. Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni;
 - a) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
 - b) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.
4. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli che danno luogo ad assegnazione di punteggio e/o titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione, è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta del competente ufficio.

Art. 13 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:
 - a) siano incorsi in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - b) siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n. 1423; 13.05.1965 n. 575; 13.09.1972 n. 646; 12.10.1982 n. 726;

- c) che siano stati dichiarati falliti e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- d) siano incorsi in procedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Castellanza o da altri Comuni;
- e) siano incorsi in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
- f) siano incorsi tre o più sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto.

**Art. 14 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE - PUNTEGGI ATTRIBIBILI A CIASCUN TITOLO - TITOLI
DI PREFERENZA**

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:
 - a) aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di veicolo con conducente: punti 0,60 per ciascun anno di servizio;
 - b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: punti 0,50 per ciascun anno di servizio;
 - c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per il trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: punti 0,45 per ciascun anno di servizio;
 - d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
 - e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
 - f) essere in possesso di diploma di laurea: punti 1;
 - g) essere in possesso di diploma & maturità: punti 0,50;
 - h) essere in possesso di diploma di qualifica professionale: punti 0,25;
 - i) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo: punti 0,10;
 - l) aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati (comunque oltre i massimali previsti per legge): punti 0,50;
 - k) avere la conoscenza di una o più delle seguenti lingue estere (inglese, francese, tedesco, spagnolo), accertata a mezzo di colloquio o mediante l'esibizione di titoli: punti 0,90 (conoscenza ottima); punti 0,60 (conoscenza buona); punti 0,30 (conoscenza elementare);
 - l) impegnarsi ad adibire al servizio un veicolo attrezzato anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità: punti 0,80;
2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a) — b) — c) — d) — e) è di anni dieci; i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.
3. I punteggi di cui ai punti f) — g) — h) — i) non sono cumulabili fra di loro.
4. Nel caso in cui un candidato abbia dichiarato l'impegno di cui al precedente punto 1, lett. l), e non sia poi in grado di soddisfare entro i termini consentiti dal presente regolamento, perderà il diritto ad ottenere la relativa autorizzazione.
5. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
6. del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Essere residente nel Comune di Castellanza costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini
7. Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce, in caso di ulteriore parità di punteggio di cui ai punti precedenti, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,.
8. In caso di ulteriore parità di punteggio e di titoli di preferenza, l'autorizzazione verrà rilasciata al soggetto la cui domanda risulti assunta al Protocollo Generale del Comune in data anteriore e, se in data uguale, al soggetto la cui domanda risulti assunta al Protocollo Generale del Comune con il numero di protocollo precedente.

Art. 15 - ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON AUTOBUS

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 12 coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di noleggio mediante autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale prevista dal Decr. Min. 20dicembre 1991 n. 448;
- c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi e disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio

Art. 16 - TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTONOLEGGIO CON AUTOBUS

1. La preferenza per l'assegnazione della autorizzazione di noleggio di autobus spetta a:
 - a) titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune che intendono ampliare il parco;
 - b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
2. In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 17 - GRADUATORIA

La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 e segg., nonché l'attribuzione dei titoli di preferenza e dei punteggi di cui all'art. 14, saranno accettate e valutate in sede istruttoria. La graduatoria così formulata è rimessa, in via meramente consultiva, alla Commissione di cui all'art. 5 per parere di competenza.

Art. 18- DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. Il richiedente dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare — entro sessanta giorni dalla comunicazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 12 e segg.
2. L'assegnatario dovrà altresì esibire i seguenti documenti:
 - a) licenza prevista dall'art. 86 del T.U. leggi di PS, o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
 - b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I. A. A. per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi di legge;
 - c) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
3. Qualora trattasi di società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.
4. Detta certificazione è validamente sostituita da autocertificazione o comunque altro documento valido previsto dalle norme sulla semplificazione amministrativa.

Art. 19 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio o volturazione, salvo proroga di altri tre mesi per comprovate esigenze.
2. La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:
 - a) alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di autonoleggio anche sotto forma di leasing;
 - b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile.

3. Il titolare dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Polizia Municipale, che accerterà l'idoneità del veicolo o detterà le prescrizioni utili al suo ottenimento
4. Le procedure di cui sopra si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo.
Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del competente ufficio. Lo stesso può disporre eccezionalmente altre revisioni. Ogni qualvolta un veicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, si provvederà alla segnalazione all'Uff. Prov. della MCTC.

Art. 20 - VIDIMAZIONE ANNUALE

L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente. La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 12 e segg. ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

1. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, per atto tra vivi, è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni consecutivi;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
 - d) fusione o incorporazione di società.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 12 punto 5. Ove non sia possibile, l'autorizzazione può essere trasferita, nel termine perentorio di un anno, ad un soggetto terzo iscritto al ruolo. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente iscritto nel ruolo.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nel termine di un anno, l'autorizzazione è revocata.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata agli atti;
 - b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il predetto ufficio unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Il rilascio della autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistano procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10ter e 10quater della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
2. Detta certificazione è validamente sostituita da autocertificazione a firma del richiedente

Titolo III

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23 - OPERATIVITA' DEL SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio è offerto presso la rimessa del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi e aree pubbliche ovvero al di fuori della propria rimessa ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14, comma 3, della Legge 21/1992.
3. Quando il noleggio risulti preventivamente contattato, è consentito che gli autoveicoli sostino negli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 24 - TARIFFE

1. Il corrispettivo per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
A fronte della riscossione il noleggiatore rilascia al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto. E' fatto divieto di pretendere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata.
2. L'ufficio competente, previo parere della commissione di cui all'art. 5 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, indica una tariffa chilometrica.

Art. 25 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa anche per attività posta in essere da terzi collaboratori, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità dell'ente concedente.

Art. 26 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo nonché di conducenti, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 12, lett. d) e che non abbiano un rapporto di lavoro con altro datore.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi e degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavorative addetti alla conduzione di veicoli.

Art. 27 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il noleggiatore non può rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ed ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e tutti gli eventuali supponi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altre strutture necessarie alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 28- COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Fermo il disposto del precedente articolo, nell'esercizio del servizio, il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) consegnare al competente ufficio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - d) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato far salire persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa nonché portare animali propri in vettura.

Art. 29 - ULTERIORE OBBLIGO PER I TITOLARI DI LICENZA DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 28, il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare l'obbligo di conservare a bordo la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio", contenente il nominativo del committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, la generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa dell'autobus;
- c) copia autenticata della autorizzazione comunale di noleggio.

Art. 30 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) pretendere che il trasporto venga reso il violatore alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 31- MANUTENZIONE DEL VEICOLO

1. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
1. Il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - b) presentare e mantenere in perfetto stato di efficienza il veicolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura all'interno ed all'esterno del veicolo.

Art. 32 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO E DIRITTO AL PAGAMENTO

1. Il noleggiatore non può interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo. In tale evenienza ovvero nel caso di avaria del mezzo è tenuto a predisporre gli opportuni servizi sostitutivi.
2. Nelle circostanze suddette in cui il trasporto debba essere interrotto, senza che risulti possibile organizzare il servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

4. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accede alla richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
5. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi motivo ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 33 - CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 34 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VEICOLI SOSTITUTIVO

E' consentita la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è stipulata solo tra ditte autorizzate all'esercizio di noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) la comunicazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 35 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente di cui all'art. 6, che, esperiti gli accertamenti del caso, previa contestazione, adotta i provvedimenti conseguenti.
2. All'interno di ogni vettura, è esposto in posizione ben visibile, un cartello o altro idoneo mezzo in cui sono contenuti l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio comunale di cui sopra a cui indirizzare i reclami.

Titolo IV SANZIONI

Art. 36 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici e personale di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37 - SANZIONI

1. Per tutte le violazioni al presente regolamento, fatte salve l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lit. 100.000= ad un massimo di Lit. 1.000.000.
2. La sanzione è elevata da un minimo di Lir. 200.000= ad un massimo di Lit. 2.000.000~ per la violazione ai seguenti articoli:
 - a) art. 8, ° comma, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità degli autoveicoli e 2° comma, sostanziata alla mancanza della autorizzazione e del certificato di iscrizione a ruolo a bordo del mezzo;
 - b) art. 20 per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - c) art. 28 sul comportamento del noleggiatore durante il servizio;
 - d) art. 31, 3° comma, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto;
 - e) art. 33 per la mancata segnalazione dei guasti al cronotachigrafo e ad contachilometri;
 - f) art. 35, 2° comma, per la mancata esposizione all'interno dell'autovettura del recapito e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
3. In caso di contestazione immediata della violazione, il trasgressore è ammesso a pagare direttamente nelle mani dell'agente accertatore una somma, a titolo di oblazione, pari al minimo edittale.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 L.R. 15 aprile 1995, n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione fino a 90 giorni dell'autorizzazione. La sospensione è disposta dall'ufficio competente sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (art. 5 del presente regolamento).
5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della sopracitata Legge n. 21/92, comporta la revoca dell'autorizzazione. La revoca è dichiarata con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 38 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale d'esercizio decade di diritto:

- a) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione o sei mesi nel caso di proroga;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione confermata da formale presa d'atto dell'ufficio;
- e) per intervenuta dichiarazione di fallimento del titolare.

Art. 39 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata:
 - a) quando vengano a mancare nel titolare i requisiti prescritti per l'esercizio;
 - b) se risulti che l'attività venga abitualmente esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 24, ovvero il veicolo sia adibito a servizi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione;
 - c) quando il titolare ovvero i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

- d) quando consti che il conducente non sia in possesso di patente della guida o comunque ne sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro;
 - e) quando il titolare sia venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate dall'art. 22;
 - f) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
 - g) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.
3. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, anche non consecutive, sia punito in base al presente regolamento nei seguenti casi:
- a) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso ovvero, nonostante i richiami e le diffide, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provvede, nel congruo termine fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima;
 - b) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio qualora ricorra la responsabilità del titolare;
 - c) quando il medesimo si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazione al presente regolamento;
 - d) se le modalità dell'omissione e della condotta siano tali da far desumere l'intensità dell'elemento psicologico avuto riguardo alla gravità della violazione, nonché alla personalità e la condizioni economiche del trasgressore.

Art. 40 - PROCEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE

1. Il provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato dall'ufficio competente, sentita la commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Per garantire il diritto al giusto contraddittorio, i provvedimenti di cui sopra sono adottati previa contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per presentare scritti e memorie difensive.
3. In caso di urgenza è fatta salva la facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 5 giorni.

Art. 41 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui a presente Titolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dalla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.